

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	744
Data del provvedimento	25-03-2020
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Conclusione del sub procedimento attivato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1603 del 04.04.2020 - Determinazioni -

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Direttore della Struttura	MARTELLINI MASSIMO
Responsabile del procedimento	CARLINI ESTERINA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera del Direttore Generale, n. 1064 del 19.07.2019 recante *“Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione investimenti sul patrimonio”*;

Vista la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017, così come modificata dalla deliberazione n. 1348 del 26.09.2019 avanti richiamata e dalla deliberazione n. 204 del 24.02.2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e, più in particolare, è stato delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo alla *“predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla base dell’atto di programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore della SOC tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti gli atti finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”*;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;

Ricordato:

che con deliberazione del Direttore Generale n. 1286 del 30.10.2017, esecutiva ai sensi di legge,

- è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., per l’affidamento dei lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l’ex Presidio Ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato - CUP: E38C15000090007 - CIG: 7338269326, da svolgersi in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START);

- sono stati stabiliti i requisiti e le condizioni di partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. nonché i criteri di selezione degli offerenti e delle offerte, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 84 e dell’art. 95, comma 2, del dello stesso decreto;

2) che con determinazione dirigenziale n. 2556 del 22/12/2017, sono stati approvati: lo schema del bando di gara, l’estratto del bando di gara e lo schema del disciplinare di gara, gli allegati al disciplinare di gara e i modelli di dichiarazione da presentare a corredo dell’offerta;

Ricordato, altresì:

- che con determinazione dirigenziale n. 1930 del 20.11.2018 è stata aggiudicata la gara, indetta con la delibera n. 1286/2017 avanti ricordata, a favore del costituendo R.T.I. - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL di Milano, mandatario - GARC SPA di Carpi (MO), mandante, - EDIL MOTER SRL di Roma, mandante, risultato primo nella classifica di gara;

- che con provvedimento n. 90 del 17.01.2019, immediatamente eseguibile, questa Azienda ha annullato l’aggiudicazione non efficace disposta con determina n. 1930 del 20.11.2018 nei confronti del R.T.I. - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL di Milano, mandataria, - GARC SPA di Carpi (MO), mandante, - EDIL MOTER SRL di Roma, mandante, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m., per l’omessa indicazione di una sentenza penale irrevocabile di condanna da parte di un subappaltatore della terna prevista dall’art. 105, comma 6, dello stesso decreto;

- che con lo stesso provvedimento sono stati disposti

- a) lo scorrimento della classifica di gara approvata con la determina dirigenziale nr. 1930 del 20.11.2018;
- b) l'incameramento della cauzione provvisoria, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 93, comma 6, del D.lgs. 50/2016;
- c) la segnalazione all'ANAC per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- d) le verifiche dei requisiti generali e speciali, dichiarati in sede di gara dal secondo classificato: il costituendo raggruppamento DEL DEBBIO SPA di Lucca, mandataria, - CICLAT VAL DI CECINA SOC.COOP di Pomarice (PI), mandante, - GRUPPO SEI SRL di Camaione (LU), mandante;
- che con provvedimento n. 321 del 27.02.2019, immediatamente eseguibile, sono stati disposti:
- a) l'esclusione dalla stessa procedura del secondo classificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis e dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m., per l'omessa indicazione di una sentenza penale irrevocabile di condanna da parte dell'impresa ausiliaria;
- b) la segnalazione all'ANAC per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- c) lo scorrimento della citata classifica di gara a favore del terzo classificato: il costituendo raggruppamento RAD SERVICE SRL UNIPERSONALE di Gubbio (PG), mandataria, COSMO AMBIENTE SRL, di Noale (VE), mandante, COSMOSCAVI SRL, di Noale, (VE) mandante;
- che con provvedimento n. 529 del 04.04.2019, immediatamente eseguibile, i lavori sono stati aggiudicati in favore del terzo classificato, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.;

Dato atto:

- che avverso i provvedimenti espulsivi sono insorti sia il primo che il secondo classificato della graduatoria originaria con distinti ricorsi innanzi al Tribunale Amministrativo della Toscana;
- che il TAR Toscana ha accolto entrambi i ricorsi, quello proposto dal secondo classificato DEL DEBBIO SPA, mandataria, con sentenza 955/2019, e quello proposto dal primo classificato RTI DAF SRL di Milano, con sentenza n. 1044/2019;
- che il Consiglio di Stato con sentenza n. 1603 del 04.03.2020 ha deciso in merito ai due distinti giudizi di appello, sulla sentenza n. 1044/2019, proposti dalla seconda e dalla terza classificata della gara aperta per l'affidamento dei lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato, rispettivamente, R.T.I. DEL DEBBIO SPA di Lucca, mandataria e R.T.I. RAD SRL UNIPERSONALE di Gubbio (PG), mandataria, statuendo, tra l'altro, l'obbligo in capo a questa Stazione appaltante di *"rinnovare il sub procedimento di verifica dell'affidabilità dell'offerente, in relazione alle ragioni "giustificatrici" la mancata dichiarazione delle sentenze penali (...)"*;

Richiamata la determina dirigenziale n. 599 del nove marzo 2020 avente per oggetto la presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 1603 del 04.03.2020;

Visto l'atto notarile del Notaio Giampaolo Guidobono Cavalchini, registrato a Monza il 21.12.2018 al n. 37847, Serie 1T, depositato agli atti d'Ufficio, dal quale risulta che le imprese DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL, GARC SPA, EDIL MOTER SRL si sono costituite in Associazione Temporanea di Imprese per eseguire i lavori di cui trattasi, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L., ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 50/2016;

Dato atto che con nota Prot. P/24334 del nove marzo c.m. questa Azienda ha dato avvio al sub procedimento indicato dal giudice amministrativo di secondo grado, richiedendo al costituendo R.T.I. - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL, mandatario - GARC SPA, mandante, - EDIL MOTER SRL:

- 1) di fornire elementi circostanziati in merito alla mancata dichiarazione da parte del subappaltatore TOSCOAMBIENTE SRL di Pistoia, delle sentenze penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale del rappresentante legale;
- 2) di indicare, in particolare, i fatti che potevano evidenziare l'estraneità dell'offerente all'irregolarità contestata e i provvedimenti concreti adottati, al fine di consentire alla Stazione appaltante di valutare la sua "affidabilità", nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione dalla gara, previsto dall'ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, nel testo applicabile *ratione temporis* prima delle modifiche apportate allo stesso decreto dall'art. 5, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, /convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Vista, la nota Prot. AD/485/2020/839 del 11/03/2020, acquisita agli atti con numero di protocollo 25601 del 12/03/2020, con la quale il costituendo R.T.I. ha giustificato la sua estraneità alla condotta operata dal subappaltatore e ha indicato le azioni adottate in seguito alla violazione commessa dallo stesso, affermando:

- di aver effettuato *"un'approfondita analisi dell'operatore economico"* sub affidatario con l'acquisizione delle autocertificazioni, con la verifica della sua iscrizione nella White List della Prefettura competente, verificando che non erano presenti annotazioni nel Casellario ANAC e che non risultava alcuna sentenza della giustizia amministrativa di esclusione da procedure pubbliche a carico dell'operatore economico;
- di non avere avuto a disposizione mezzi, consentiti dall'ordinamento giuridico, per verificare le circostanze dell'omessa dichiarazione da parte della TOSCOAMBIENTE SRL. Invero dalla visura del certificato del casellario giudiziale rilasciata ai privati, le condanne con il beneficio della non menzione, di cui godeva il rappresentante legale di cui trattasi, non risultano;
- che la responsabilità di ciò che è dichiarato grava su chi rende la dichiarazione;
- che è stato conferito nuovamente mandato al proprio legale per proporre un'azione di responsabilità e di dissociazione nei confronti di TOSCOAMBIENTE SRL. Azione che *"era in procinto di proporre, successivamente all'esclusione"*, poi sospesa in esito alla sentenza di primo grado;
- di possedere tutti i requisiti di qualificazione e di esecuzione per le attività di trasporto. Infatti tutte le imprese dell'R.T.I. sono in possesso di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria specifica, avendo quindi la possibilità di *"gestire direttamente i trasporti (...) consentendo un maggior controllo diretto ed un'ottimizzazione dei flussi di trasporto rispetto al ricorso subappalti"*, come dichiarato nell'offerta tecnica;

Considerato che le giustificazioni contenute nella nota avanti illustrata possano essere accolte in quanto:

- evidenziano l'impossibilità del R.T.I. DAF Costruzioni Stradali SRL, mandataria, di poter accertare, con i mezzi consentiti dal nostro ordinamento giuridico, la violazione commessa dal rappresentante legale di uno dei subappaltatori indicati in offerta, soggetto non riconducibile a nessuna delle imprese facenti parte della compagine dell'offerente;
- l'offerente dichiara che è stato conferito nuovamente mandato al proprio legale per proporre un'azione di responsabilità e di dissociazione nei confronti di TOSCOAMBIENTE SRL;
- l'R.T.I. è in possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di esecuzione per le attività trasporto e, pertanto in grado di poter svolgere direttamente le prestazioni riconducibili a tali attività;

Ritenuto:

- di poter concludere positivamente il sub procedimento di verifica dell'affidabilità dell'offerente, in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza del CdS n. 1603/2020 - in cui si evidenzia che la finalità del sub procedimento, alla luce dei principi generali del diritto comunitario, deve essere individuata nel consentire all'operatore offerente di *"fornire elementi circostanziati in merito alla situazione"* verificatasi e all'amministrazione di valutare gli elementi di prova prodotti - considerato che, nel caso di specie, le giustificazioni addotte dall'R.T.I. appaiono fondate;
- di dover, disporre per l'effetto, l'annullamento del provvedimento n. 90 del 17.01.2019, immediatamente eseguibile, con il quale questa Azienda
- ha annullato l'aggiudicazione non efficace disposta con determina n. 1930 del 20.11.2018 nei confronti dell'R.T.I. - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL di Milano, mandataria, - GARC SPA di Carpi (MO), mandante, - EDIL MOTER SRL di Roma, mandante;
- ha disposto lo scorrimento della graduatoria a favore del costituendo raggruppamento DEL DEBBIO SPA di Lucca, mandataria, - CICLAT VAL DI CECINA SOC.COOP di Pomarice (PI), mandante, - GRUPPO SEI SRL di Camaiore (LU), mandante. nonché le verifiche dei requisiti generali e speciali, dichiarati dallo stesso in sede di gara;
- di dover, altresì, disporre per illegittimità derivata e consequenziale, l'annullamento dei successivi provvedimenti n. 321 del 27.02.2019 e n. 529 del 04.04.2019, rispettivamente, di scorrimento della graduatoria dell'appalto in argomento a favore del terzo classificato: il costituendo raggruppamento RAD SERVICE SRL UNIPERSONALE di Gubbio (PG), mandataria, COSMO AMBIENTE SRL, di Noale (VE), mandante, COSMOSCAVI SRL, di Noale, (VE) mandante e di aggiudicazione dell'appalto al medesimo costituendo raggruppamento;

Dato che il presente provvedimento non comporta spesa;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di poter concludere quanto prima le procedure di gara di cui trattasi ed addivenire alla stipula del contratto dei lavori;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura della dottoressa Esterina Carlini,

Collaboratore Amministrativo Professionale Senior in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto della nota Prot. AD/485/2020/839 del P11/03/2020, acquisita agli atti con numero di protocollo 25601 del 12/03/2020, con la quale il R.T.I. - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL di Milano, mandatario - GARC SPA di Carpi (MO), mandante, - EDIL MOTER SRL di Roma, mandante, ha giustificato la sua estraneità alla condotta operata dal subappaltatore TOSCOAMBIENTE SRL, indicato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016, della gara dei lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato, e ha indicato le azioni adottate in seguito alla violazione commessa dallo stesso;

2) di ritenere fondate le giustificazioni addotte nella nota indicata al punto sub 1) del presente dispositivo dall'R.T.I. DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL, mandataria, in quanto:

- evidenziano l'impossibilità dell'R.T.I. di poter accertare, con i mezzi consentiti dal nostro ordinamento giuridico, la violazione commessa dal rappresentante legale di uno dei subappaltatori indicati in sede di offerta, soggetto non riconducibile a nessuna delle imprese facenti parte della compagine dell'offerente;

- l'offerente dichiara che è stato conferito nuovamente mandato al proprio legale per proporre un'azione di responsabilità e di dissociazione nei confronti di TOSCOAMBIENTE SRL;

- l'R.T.I. è in possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di esecuzione per le attività trasporto e, pertanto in grado di poter svolgere direttamente le prestazioni riconducibili a tali attività;

3) di concludere positivamente il sub procedimento di verifica dell'affidabilità dell'offerente, in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza del CdS n. 1603/2020 - in cui si evidenzia che la finalità del sub procedimento, alla luce dei principi generali del diritto comunitario, deve essere individuata nel consentire all'operatore offerente di "*fornire elementi circostanziati in merito alla situazione*" verificatasi e all'amministrazione di valutare gli elementi di prova prodotti - considerato che, nel caso di specie, le giustificazioni addotte dall'R.T.I. appaiono fondate;

4) di dover, disporre per l'effetto, l'annullamento del provvedimento n. 90 del 17.01.2019, immediatamente eseguibile, con il quale questa Azienda

- ha annullato l'aggiudicazione non efficace disposta con determina n. 1930 del 20.11.2018 nei confronti dell'R.T.I. - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL di Milano, mandataria, - GARC SPA di Carpi (MO), mandante, - EDIL MOTER SRL di Roma, mandante;

- ha disposto lo scorrimento della graduatoria a favore del costituendo raggruppamento DEL DEBBIO SPA di Lucca, mandataria, - CICLAT VAL DI CECINA SOC.COOP di Pomarice (PI), mandante, - GRUPPO SEI SRL di Camaiore (LU), mandante nonché le verifiche dei requisiti generali e speciali, dichiarati dallo stesso in sede di gara;

5) di disporre, altresì per illegittimità derivata e consequenziale, l'annullamento dei successivi provvedimenti n. 321 del 27.02.2019 e n. 529 del 04.04.2019, rispettivamente, di scorrimento della graduatoria dell'appalto in argomento a favore del terzo classificato: il costituendo raggruppamento RAD SERVICE SRL UNIPERSONALE di Gubbio (PG), mandataria, COSMO AMBIENTE SRL, di Noale (VE), mandante, COSMOSCAVI SRL, di Noale, (VE) mandante e di aggiudicazione dell'appalto al medesimo costituendo raggruppamento;

- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
- 7) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., al fine di poter concludere quanto prima le procedure di gara di cui trattasi ed addivenire alla stipula del contratto dei lavori;
- 8) di notificare il presente provvedimento a tutti gli operatori economici di cui alla classifica della gara di cui trattasi;
- 9) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento ed i relativi allegati, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 204, del D.lgs. 50/2016, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del presente atto
- 11) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni.

IL DIRETTORE

SOC Appalti e supporto amministrativo

Dr. Massimo Martellini